REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 133 del Registro Generale dell'anno 2025, proposta

da

contro

e nei confronti di

per l'annullamento:

- del verbale della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2025, recante la "determinazione conclusiva"

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: GIORGIO MANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51b3a23017a9a4a676a2b01eb33189cd
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2

con la quale è stato disposto "*che, a decorrere dal 3 novembre 2025, la società Consac gestioni idriche spa subentrerà, di fatto e di diritto, nella gestione di tutte le infrastrutture ed impianti del servizio idrico, fognario e depurativo del Comune di Montesano sulla Marcellana*";

- dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 26 febbraio 2025 e del 28 maggio 2025;
- della nota prot. 11103 del 1° ottobre 2024 a firma del Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano;
- della nota prot. 5208 del 5 giugno 2025, con la quale l'Ente Idrico Campano ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi per il giorno 25 giugno 2025,

nonché, per la condanna

dell'Ente Idrico Campano a procedere all'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 147, comma 2-*bis*, lett. *b)*, del d.lgs. n. 152/2006, per la salvaguardia della gestione in forma autonoma del Comune di Montesano sulla Marcellana.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell'Ente Idrico Campano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del 13 maggio 2026, il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati come dal verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il Comune ricorrente riferisce di gestire autonomamente, da tempo immemore, il servizio idrico integrato, mediante l'utilizzo di infrastrutture idriche di proprietà comunale e con proprio personale. Solo con nota del 1° ottobre 2024, l'Ente Idrico Campano (autorità d'ambito regionale del servizio idrico integrato della Campania) ha comunicato al Comune che *«non ricorrono le condizioni né per la presentazione dell'istanza né per il riconoscimento della salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2bis, lett. b) del D.lgs. n. 152/2006»*, norma che individua i presupposti per il proseguimento della gestione autonoma del servizio idrico da parte degli enti locali. Successivamente l'autorità d'ambito ha convocato una conferenza di servizi al fine di individuare le concrete modalità attuative del subentro di *Consac Gestioni Idriche S.p.a.* - individuata dall'EIC quale "gestore unico" per l'area ricompresa nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - nella gestione del servizio idrico del Comune di Montesano sulla Marcellana. Nella seduta del 25 giugno 2025 è stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, con la quale è stato stabilito *«che, a decorrere dal 3 novembre 2025, la società Consac gestioni idriche spa subentrerà, di fatto e di diritto, nella gestione di tutte le infrastrutture ed impianti del servizio idrico, fognario e depurativo del Comune di Montesano sulla Marcellana»*.

2. - Con il ricorso in epigrafe, il Comune di Montesano sulla Marcellana chiede l'annullamento della

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: GIORGIO MANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51b3a23017a9a4a676a2b01eb33189cd
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2

predetta determinazione conclusiva della conferenza di servizi, chiedendo altresì che l'Autorità d'ambito provveda ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 147, comma 2-*bis*, lett. *b)*, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico delle norme sull'ambiente), per la salvaguardia della gestione in forma autonoma dello stesso Comune di Montesano sulla Marcellana.

3. – Resiste in giudizio la Regione Campania, che in rito eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, rientrando la controversia nella cognizione del giudice amministrativo ordinario. Nel merito chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso atti - verbale delle singole sedute e verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2025 - aventi carattere meramente esecutivo di una scelta già eseguita dall'amministrazione resistente in precedenti deliberazioni assembleari divenute definitive.

In ogni caso, insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si è costituito in giudizio anche l'Ente Idrico Campano, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato nel merito.

4. – All'udienza del 13 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Come esattamente eccepito dalla difesa della Regione Campania, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, spettando la cognizione della presente controversia al giudice amministrativo del complesso TAR-Consiglio di Stato.

5.1. - La questione di giurisdizione è stata esaminata recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un giudizio introdotto davanti al TSAP per l'annullamento della deliberazione con cui un'autorità d'ambito aveva respinto la richiesta di un Comune di salvaguardia della gestione diretta del proprio servizio idrico), le quali hanno stabilito che le controversie aventi ad oggetto il diritto, vantato dai Comuni, alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico da parte dell'Amministrazione municipale, ai sensi dell'art. 147, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 62 della legge n. 221 del 2015, non possono ritenersi comprese nella giurisdizione di legittimità in unico grado del TSAP, atteso che *«l'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006 - dopo la previsione, contenuta nel comma 1, che «i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» e che «gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito» - dispone, nel comma 2 bis, talune deroghe alla suddetta previsione. Detto comma 2 bis, infatti, da un lato, nei casi in cui l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, consente l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali minori (comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane); d'altro lato, per i comuni appartenenti alle categorie descritte nelle lettere a) e b) del comma, fa espressamente salve le*

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: GIORGIO MANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51b3a23017a9a4a676a2b01eb33189cd
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2

gestioni del servizio idrico in forma autonoma. Per quanto qui specificamente interessa, il comma 2 bis in esame fa salve, nella lettera b), «le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico»; il medesimo comma dispone poi che «ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti. […]. La delibera impugnata nel presente giudizio non è, dunque, riconducibile alla categoria dei provvedimenti che «per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorrano, in concreto, a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione di quell'acqua o l'assetto e la struttura dei beni del demanio idrico» (SSUU n. 2710/2020 cit., § 14; dove si precisa altresì che non è «sufficiente che sui relativi regimi quelli incidano solo in via indiretta, riflessa, mediata od occasionale»). Detta delibera, infatti, non ha ad oggetto né l'utilizzo delle acque, né la loro regimazione, né l'esecuzione di opere incidenti sull'utilizzo o sulla regimazione delle stesse; essa riguarda l'organizzazione, e non l'esercizio, del servizio idrico e, pertanto, non rientra nella categoria dei provvedimenti "in materia di acque pubbliche"» (Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 9 giugno 2022, n. 18639, punti 16 e 17).

5.2. - Anche nella controversia in esame si discute, in sostanza, della sussistenza, in capo al Comune di Montesano sulla Marcesana, delle caratteristiche alle quali la lett. *b)* del comma 2-*bis* del citato art. 147, ricollega la possibilità di gestire il servizio idrico in forma autonoma. Pertanto, in applicazione dei principi affermati dal giudice regolatore della giurisdizione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del TSAP, dovendosi individuare, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice amministrativo.

6. - Le spese giudiziali vanno compensate tra le parti, considerato che – come osservato anche dalla citata ordinanza delle Sezioni Unite - la questione esaminata ha dato luogo ad esiti non sempre convergenti tra le pronunce della Corte regolatrice e quelle della giurisprudenza amministrativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, per l'effetto, indica il giudice amministrativo, e nella specie il Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, quale giudice munito di giurisdizione sulla controversia, presso il quale riassumere il giudizio nel termine di 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: GIORGIO MANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51b3a23017a9a4a676a2b01eb33189cd
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2

Compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 13 maggio 2026.

Il Relatore — Il Presidente

Giorgio Manca — Antonio Pietro M. Lamorgese

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: GIORGIO MANCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51b3a23017a9a4a676a2b01eb33189cd
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2